



COMUNE DI OSPITALETTO

25035 OSPITALETTO (BRESCIA) Via Mons. G. Rizzi, 24

Codice Fiscale e Partita IVA 00796430171

www.comune.ospitaletto.bs.it

Ord. Nr. ____/08

Oggetto: Ordinanza relativa al decoro e la pulizia del territorio comunale.

IL SINDACO

Premesso che nel territorio comunale si verificano comportamenti inosservanti delle regole sul decoro e sul rispetto degli spazi comunali, fatti per i quali i residenti lamentano disagi e criticità igienico – sanitarie;

Considerato che si rende necessario tutelare in via permanente i cittadini ed il territorio comunale, il suo decoro, l'igiene e la pulizia delle vie;

Ritenuto quindi, di dover adottare idonee misure volte a prevenire nell'intero territorio comunale atti di vandalismo e atti contrari al decoro e alla decenza, o che comunque possono creare problemi di carattere igienico sanitario come abbandonare bottiglie, lattine, carte e rifiuti vari nei luoghi pubblici;

Visto il vigente regolamento di Polizia Urbana, con particolare riguardo agli artt. 18, 21, 23, 24 e 37;

Visto l'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 3 del D.L. nr. 92/2008;

Fatto comunque salvo quanto disposto dalle norme del Codice Penale e da altre disposizioni di Legge o Regolamenti vigenti nelle specifiche materie;

ORDINA

Che, in tutti gli spazi del territorio comunale, sia vietato:

- 1) gettare o abbandonare carte, bottiglie e qualsiasi altro tipo di rifiuti solidi o versare liquidi al di fuori degli appositi contenitori;
- 2) consumare cibo, alcolici, super alcolici o bevande in genere al di fuori dei locali e nei giardini pubblici;
- 3) consentire la consumazione di cibo, alcolici, super alcolici o bevande in genere al di fuori degli spazi appositamente autorizzati e organizzati dagli esercizi di somministrazione e commerciali per la somministrazione e consumazione di tali generi alimentari;
- 4) usare i luoghi pubblici per bivaccare o come siti di deiezione;
- 5) deturpare e imbrattare con disegni, scritte e simili, i monumenti, le facciate degli edifici e la pavimentazione stradale;

- 6) collocare o affiggere manifesti fuori dagli spazi destinati dall'Amministrazione Comunali;
- 7) passeggiare e sostare a torso nudo o in maniera non decorosa e molto succinta, bivaccare o sistemare giacigli;

DISPONE

Che:

- le violazioni alla predetta ordinanza, ove non costituiscano fattispecie di reato o illecito amministrativo, siano punite con la sanzione amministrativa compresa tra un minimo di €uro 25,00 ed un massimo di €uro 500,00 a norma dell'art. 7 bis del D.Lgs. nr. 267/2000;
- la sanzione si applicherà a carico dei consumatori che consumano cibo alcolici, super alcolici o bevande in genere fuori dai locali e spazi anche all'aperto a ciò espressamente adibiti;
- la sanzione si applicherà anche a carico degli esercenti che vendano cibo alcolici, super alcolici o bevande in genere per l'asporto fuori dai locali e spazi anche all'aperto a ciò non espressamente adibiti;
- all'atto della contestazione i trasgressori sono tenuti a rimuovere eventuali rifiuti od a cessare il comportamento scorretto;
- l'inottemperanza all'ordine prima citato comporterà l'applicazione della sanzione prevista e punita dall'art. 650 del codice penale ed all'eventuale ripristino dei luoghi provvederà l'Amministrazione, con spese a carico del trasgressore;
- la revoca dell'ordinanza nr. 92/07 del 10.08.2007.

DEMANDA

Agli organi di polizia di svolgere il più rigoroso controllo al fine del rispetto della presente ordinanza.

La presente ordinanza verrà trasmessa alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo – di Brescia ed alla Questura di Brescia per gli aspetti di specifica competenza e resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale.

La presente ordinanza sarà pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo pretorio comunale, ne sarà data adeguata comunicazione agli organi di informazione locale, ne sarà curata la pubblicazione sul sito internet del Comune ed entrerà in vigore al termine della pubblicazione.

Dalla Residenza Municipale lì, 10 Luglio 2008.

IL SINDACO
Ing. Giorgio PRANDELLI

Ai sensi dell'art. 3, 4 comma, della legge 07.08.1990 n. 241 si avverte che contro il presente atto gli interessati possono presentare ricorso entro 60 giorni dalla data di esecutività della presente ordinanza al TAR di Brescia nei termini e modi previsti all'art. 2 e seguenti della Legge 6.12.1971 n. 1034 ovvero straordinario al Capo dello Stato.